



(*) ultimo aggiornamento 1^a ottobre 2015.

Informativa IUC 2015 (*)

IUC - Imposta Unica Comunale (IMU-TASI-TARI)

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l'**Imposta unica comunale (IUC)** basata sui presupposti impositivi costituiti dall'**Imposta Municipale Propria (IMU)** di natura patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi, a sua volta articolata nel **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)** e nella **Tassa sui Rifiuti (TARI)** destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

L'IMU è dovuta dal possessore di immobili, **esclusa l'abitazione principale ad eccezione degli immobili di lusso**, mentre la TASI è posta a carico sia del possessore, sia dell'utilizzatore dell'immobile.

La TARI, che insieme con la TASI sostituisce dal 1° gennaio 2014 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali e aree scoperte.

La disciplina della IUC, contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Legge di Stabilità per l'anno 2014", è integrata - per ognuna delle sue componenti IMU, TARI e TASI - dalle norme del "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale" che il Consiglio Comunale di Città di Castello ha approvato con deliberazione n°18 del 28.04.2014.

Si forniscono di seguito in forma sintetica le informazioni di particolare interesse per il contribuente, insieme con le principali disposizioni normative disciplinanti le singole componenti del tributo.

IMU - Imposta MUnicipale propria

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

*Ai sensi dell'art. 1 comma 703 della Legge di Stabilità 2014 "L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU"

D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 Artt. 8 – 9 – 14

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 Art. 13 (convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214)

D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (convertito in L. 26 aprile 2012, n. 44)

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

Art. 1, commi da 158 a 172, della L. 27 dicembre 2006, n. 296(Legge finanziaria 2007)

D.L. 24 gennaio, n. 1, (convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27)

D.L. 2 marzo 2012, n. 16, (convertito in L. 26 aprile 2012, n. 44)

D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, (convertito in L. 7 dicembre 2012, n. 213)

L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013)

D.L. 8 aprile 2013, n. 35 (convertito in L. 6 giugno 2013, n. 64)

D.L. 31 agosto 2013, n. 102 (convertito in L. 28 ottobre 2013, n. 124)

D.L. 30 novembre 2013, n. 133 (convertito in L. 29 gennaio 2014, n. 5);

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014);

D.L. n°16 del 6 marzo 2014 (convertito in L. 2 maggio 2014, n°68)

D.L. 24/01/2015, n. 4, art.1 (convertito in L. 24 marzo 2015, n. 34)

Regolamento comunale IUC

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni principali rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (case di lusso). Restano valide le definizioni di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli, fornite per l'Imposta comunale sugli immobili in vigore negli anni precedenti.

SOGGETTI PASSIVI

Sono soggetti passivi dell'IMU:

- il proprietario dell'immobile;
- l'usufruttuario;
- il titolare del diritto d'uso;
- il titolare del diritto di abitazione;
- il titolare del diritto di enfiteusi;
- il titolare del diritto di superficie;
- il locatario di bene in leasing;
- il concessionario di beni demaniali.

Nel caso di locazione finanziaria, si ricorda che, ai fini IMU, l'art. 9, D.lgs. n. 23/2011, richiamato dal D.L. n. 201/2011, stabilisce che è soggetto passivo dell'IMU il locatario.

Tale soggettività, inoltre, riguarda gli immobili da costruire e quelli costruiti e decorre dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici

giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

LE IPOTESI DI ESCLUSIONE

In materia di IMU, si ricorda che dal 1° gennaio 2014, nel riscrivere alcune disposizioni dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 214/2011, l'art.1, comma 707 della L. n. 147/2013 apporta queste modificazioni alla disciplina in vigore negli anni precedenti:

- soppressione dell'IMU per l'**abitazione principale e relative pertinenze**, ad eccezione degli immobili iscritti in catasto nelle categorie A/1, A/8 ed A/9.
- sono altresì escluse dall'IMU le seguenti unità immobiliari:
 - abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale (e relative pertinenze) dei soci assegnatari;
 - alloggi sociali come definiti dal D.M. 22 aprile 2008;
 - casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento, o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - unico immobile iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente presso le Forze armate, ovvero le Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché presso il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
 - fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al **comma 8 dell' art. 13 del d.l. n. 201/2011**(*comma 708 L. 147/2013*).

Inoltre, ai sensi dell'art.8 del Regolamento IUC – Componente Imu è considerata direttamente adibita ad abitazione principale e quindi esclusa dall'applicazione dell'Imu:

- l'unità immobiliare a destinazione abitativa posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da soggetti anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in case di ricovero e cura, a condizione che la stessa non risulti locata;

Infine - in applicazione di quanto disposto dalla nuova formulazione dell'art.13, comma 2, del D.L. 6.12.2011, n°201 a seguito delle modifiche apportate con il D.L. 28 marzo 2014 n°47 - a partire dall'anno 2015:

- è considerata direttamente adibita ad abitazione principale, e quindi esclusa dall'applicazione dell'Imu, una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

LE IPOTESI DI ESENZIONE DALL'IMU

* sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

* si applicano le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lett. b), c), d), e), f), h) ed i) D.Lgs. n. 504/92.

* per effetto delle disposizioni dell'art. 1 del D.L. 24/01/2015, n. 4, (convertito in L. 24 marzo 2015, n. 34) nel Comune di Città di Castello l'imposta municipale propria (IMU) sui terreni agricoli

Settore Bilancio, Entrate e Tributi Servizio Tributi	Città di Castello P.za Gabriotti n°1 Tel. 075 852 9303 Fax 075 852 92 16	Email: tributi@cdcnet.net
---	---	---

non e' dovuta per gli anni 2014 e seguenti, in quanto il medesimo rientra tra i comuni classificati totalmente montani dall'ISTAT.

Dal 1° gennaio 2014 sono altresì esenti:

- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art.13, comma 9bis, D.L.201/2011);
- gli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali per le attività di ricerca scientifica (art. 7, comma 1, lett.i, D. Lgs. n. 504/92 così come modificato dall'art.2 D.l.102/2013).

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Sono considerate **pertinenze dell'abitazione principale** esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento di aliquota e detrazione dell'abitazione principale, pertanto nel calcolo la rendita catastale delle pertinenze va sommata con quelladell'abitazione principale.

LA BASE IMPONIBILE

Per i **Fabbricati iscritti in catasto**: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, **rivalutata del 5%**, moltiplicata per i seguenti coefficienti, diversi a seconda della **categoria catastale** del fabbricato:

Cat. A (escl. A/10)	160	Cat. A/10	80	Cat. B	140	Cat. C/1	55
Cat. C/2-C/6-C/7	160	Cat. C/3-C/4-C/5	140	Cat.D(escl. D/5)	65 *	Cat. D/5	80

* Valore aggiornato dal primo gennaio 2013

Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

Per i **Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto**, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati: valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92;

Per le **Aree fabbricabili**: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92).

CALCOLO DELL'IMPOSTA

Calcolo dell'imposta: il calcolo dell'imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l'aliquota e l'eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale di Cat. Cat. A1, A8 e A9 e pertinenze). L'imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

Per tutti gli immobili **diversi** da quelli classificati nel gruppo catastale D, la rata è versata interamente al Comune. Viceversa sull'imposta dovuta per gli immobili D dovrà calcolarsi anche la quota statale. Detta quota è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota di base dello 0,76%. La quota riservata al Comune, pertanto, sarà pari alla differenza fra quella complessiva calcolata applicando alla base imponibile dell'immobile l'aliquota determinata dal Comune

Settore Bilancio, Entrate e Tributi Servizio Tributi	Città di Castello P.za Gabriotti n°1 Tel. 075 852 9303 Fax 075 852 92 16	Email: tributi@cdcnet.net
---	---	---

medesimo e quella calcolata applicando alla stessa base imponibile l'aliquota dello 0,76% da riservare allo Stato.

CODICI PER IL VERSAMENTO

CODICE COMUNE PER IL VERSAMENTO IMU : C745

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA:

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze	3912	
IMU - imposta municipale propria per terreni	3914	
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili	3916	
IMU - imposta municipale propria immobili uso produttivo gruppo catastale D	3930	3925
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati	3918	

- Per il versamento imu da parte di enti pubblici i codici sono stati individuati con risoluzione Agenzia entrate n°53/E del giugno 2012 e n°33/E del maggio 2013.

Il versamento dovrà essere effettuato con F24 o anche utilizzando lo specifico bollettino di conto corrente postale.

Il versamento dell'IMU si effettua in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre 2015

N.B.: Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'*articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle aliquote adottate e pubblicate dal comune con riferimento all'anno in corso (*art.13, comma 13bis, D.L. 201 del 6.12.2011*).

Gli enti non commerciali - ai sensi dell'art.1, comma 721 della L.147/2013 - effettuano il versamento in tre rate, di cui le prime due - di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente - devono essere versate la prima entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre; la terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.

Gli enti non commerciali devono effettuare i versamenti esclusivamente utilizzando il modello F24. I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche.

DICHIARAZIONE

I soggetti passivi IMU devono presentare la dichiarazione entro il **30 giugno** dell'anno successivo quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Per verificare le ipotesi in cui vi è l'obbligo di presentazione della dichiarazione si invita a consultare il decreto ministeriale con cui viene approvato il modello di dichiarazione imu.

Obblighi dichiarativi per gli enti non commerciali

Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente per via telematica, entro il 30 giugno 2015, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 4 agosto 2014.

Settore Bilancio, Entrate e Tributi Servizio Tributi	Città di Castello P.za Gabriotti n°1 Tel. 075 852 9303 Fax 075 852 92 16	Email: tributi@cdcnet.net
---	---	---

ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI

• **COMODATO:** per l'anno 2015, ad oggi, il Comune di Città di Castello **NON** ha equiparato all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato d'uso dal soggetto passivo d'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Pertanto in caso di comodato d'uso gratuito che rispetta le condizioni di cui all'art.10 del "Regolamento IUC – Componente IMU", almeno ai fini del pagamento dell'acconto, e fatte salve per il saldo diverse determinazioni che potranno essere assunte nei termini di legge, si dovrà applicare l'aliquota del 0,79%;

• sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli a titolo principale che esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale; si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola;

• la base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- ✓ *per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;*
- ✓ *per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.*

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l'inagibilità o l'inabitabilità, redatta da un tecnico abilitato. **Per ogni ulteriore specificazione in ordine all'applicazione dell'agevolazione prevista per inagibilità/inabitabilità si rinvia a quanto espressamente disposto dal Regolamento IUC – Componente Imu.**

• **condizioni previste dal regolamento comunale per poter beneficiare dell'aliquota prevista in caso di unità immobiliare locata a canone concordato (art.11 regolamento comunale):**

Entro il termine per la presentazione della dichiarazione IMU, i soggetti passivi dovranno presentare la dichiarazione di variazione indicando nella medesima, che l'immobile è concesso in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni di cui all'art. 2, comma 3, L. n. 431/98, ed allegando copia del contratto di locazione stipulato.

Al riguardo si sottolinea che in data 10.12.2014 è stato sottoscritto lo specifico "Accordo locale per le locazioni a canone concordato per il Comune di Città di Castello" tra le Organizzazioni dei Conduttori e quelle della Proprietà Edilizia. Pertanto dovrà essere rispettato quanto indicato nel suddetto accordo ai fini di poter fruire delle eventuali aliquote agevolate IMU previste dal Comune di Città di Castello per gli immobili locati a canone concordato. Restano comunque validi, sino alla loro prima scadenza triennale, i contratti in essere stipulati in conformità alle disposizioni della Deliberazione di Giunta Comunale n°141 del 14.07.2014.

• **condizioni previste dal regolamento comunale per poter beneficiare dell'aliquota prevista in caso di comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (art.10 Regolamento IUC – Componente Imu):**

Settore Bilancio, Entrate e Tributi Servizio Tributi	Città di Castello P.za Gabriotti n°1 Tel. 075 852 9303 Fax 075 852 92 16	Email: tributi@cdcnet.net
---	---	---

- a) il soggetto che ha in uso gratuito l'immobile dovrà avere residenza anagrafica e dimora abituale nel fabbricato oggetto del comodato gratuito e avere separato stato di famiglia;
- b) il soggetto a cui è stato concesso l'immobile in uso gratuito dovrà utilizzare l'immobile quale abitazione principale e dovrà far parte di un nucleo familiare costituito da almeno due persone conviventi. Il beneficio dell'agevolazione, in capo al comodatario, potrà permanere anche qualora il relativo nucleo familiare si riduca ad un solo componente, sempreché il requisito della convivenza sia perdurato per il periodo di almeno un anno calcolato a partire dalla data di decorrenza dell'agevolazione ai fini IMU, o in precedenza ai fini Ici, ferme restando tutte le altre condizioni di cui al presente articolo; nel caso in cui il nucleo familiare si riduca ad un solo componente a seguito di decesso del/i restante/i convivente/i, il beneficio permarrà senza alcuna limitazione in ordine alla durata della convivenza iniziale.
- c) il soggetto passivo d'imposta dovrà presentare - entro i termini previsti dall'art.13 del D.L.201/2011 per la presentazione della dichiarazione IMU - la dichiarazione stessa, unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. 445/2000, nella quale si attesti che l'immobile è stato concesso in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado nonché ogni altro elemento necessario a verificare la sussistenza di tutte le condizioni previste dal presente regolamento per il diritto all'agevolazione. In luogo della suddetta dichiarazione sostitutiva è sempre possibile produrre copia del contratto di comodato formato nel rispetto delle previsioni di legge;
- d) gli interessati che non siano residenti nel Comune di Città di Castello dovranno produrre, negli stessi termini della documentazione di cui sopra, dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il vincolo di parentela.

Per il riconoscimento dei benefici sono fatti salvi gli effetti delle dichiarazioni e di tutta l'ulteriore documentazione già eventualmente presentata dai contribuenti per l'ottenimento dei benefici riconducibili al comodato gratuito previsti ai fini Ici, sempreché, nel frattempo, non si siano verificate modificazioni dei dati ed elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell'imposta.

SI RICORDA INFINE CHE AI SENSI DELL'ART.21 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LE ENTRATE TRIBUTARIE IL VERSAMENTO DEVE ESSERE SEMPRE EFFETTUATO SE, L'IMPOSTA SU BASE ANNUA E' DI IMPORTO SUPERIORE AD €3,00.

Per quanto non riportato nella presente nota informativa si rimanda al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 articoli 8 e 9, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, e s.m.i. alla L.147/2013 e s.m.i., nonché ad ogni altra disposizione normativa o di prassi inerente l'imposta.

INFORMAZIONI

Per qualsiasi ulteriore informazione gli sportelli del Servizio tributi osservano il seguente orario di apertura al pubblico: lunedì e giovedì dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 18,00 – martedì dalle ore 8,30 alle ore 13,00.

Settore Bilancio, Entrate e Tributi Servizio Tributi	Città di Castello P.za Gabriotti n°1 Tel. 075 852 9303 Fax 075 852 92 16	Email: tributi@cdcnet.net
---	---	---

ALIQUEUTE E DETRAZIONI IMU 2015

Per l'anno **2015** sono **confermate** le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" già stabilite per l'anno 2014 con Delib. C.C. n°19 del 28.04.2014:

Tipologia di immobile	Aliquote IMU 2014
Abitazione principale , o considerata tale ai sensi del Regolamento IUC – Componente IMU, limitatamente alle cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).	0,6 %
U.I. ad uso abitativo, diverse da abitazione principale, e relative pertinenze concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, comma 3, L. n. 431/98 (locazione a canone concordato). (N.B: <u>Al riguardo si sottolinea che in data 10.12.2014 è stato sottoscritto lo specifico "Accordo locale per le locazioni a canone concordato per il Comune di Città di Castello" tra le Organizzazioni dei Conduttori e quelle della Proprietà Edilizia. Pertanto dovrà essere rispettato quanto indicato nel suddetto accordo ai fini di poter fruire dell'aliquota prevista. Restano comunque validi, sino alla loro prima scadenza triennale, i contratti già in essere alla data del 10.12.2014 e stipulati in conformità alle disposizioni della Deliberazione di Giunta Comunale n°141 del 14.07.2014.</u>)	0,79%
U.I. ad uso abitativo, diverse da abitazione principale, e relative pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti entro il primo grado , qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.10 del "Regolamento IUC – Componente IMU"	0,79%
Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e non rientranti nella categoria degli alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008	0,79%
Per le aree edificabili	1,06%
Per ogni altro immobile imponibile non ricompreso fra le fattispecie elencate in precedenza	1,06%

DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE (Cat.A1, A8, A9)

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Tale detrazione è aumentata di 50 euro per ciascun figlio portatore di grave disabilità purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e ricorrano le ulteriori condizioni specificate dal Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) componente IMU;

Settore Bilancio, Entrate e Tributi Servizio Tributi	Città di Castello P.za Gabriotti n°1 Tel. 075 852 9303 Fax 075 852 92 16	Email: tributi@cdcnet.net
---	---	---

TASI (Tributo sui servizi indivisibili)

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Regolamento comunale IUC

Art.1 Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) comma 679

Art. 1 Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) commi 669 e seguenti

D.L. 16/2012

D.L. N. 201/2011 - Art. 13

D.Lgs. N. 23/2011

D.Lgs. N. 472/1997

D.Lgs. N. 504/92

COSA È LA “TASI”

A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai Comuni, e così come individuati dal Regolamento Iuc – Componente Tasi approvato dal Consiglio Comunale di Città di Castello con Deliberazione n°18 del 28 aprile 2014 e s.m.i. *(per servizi indivisibili comunali s'intendono servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade generalmente su tutta la collettività)*

L'applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall'art. 1, commi 669 - 700 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni e segue modalità applicative in parte simili a quelle dell'Imposta municipale propria (IMU).

PRESUPPOSTO

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili come definiti ai fini dell'imposta municipale propria ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Per le definizioni di fabbricato ed area fabbricabile si rinvia a quanto espressamente previsto all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 in materia i Ici.

Ai fini della definizione di abitazione principale e relative pertinenze si fa espresso richiamo a quanto disposto nel merito all'art.13, comma 2, del D.L.n°201/2011 e successive modifiche ed integrazioni. Le assimilazioni all'abitazione principale previste per l'Imu valgono identicamente anche ai fini della Tasi.

Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori riportata sul certificato di agibilità/abitabilità ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Sono esclusi dalla Tasi, in ogni caso, i terreni agricoli.

CHI DEVE PAGARE LA “TASI”

La TASI è dovuta da chiunque **possieda** o **detenga** a qualsiasi titolo gli immobili di cui al paragrafo precedente.

Così come nell'IMU, **possessore** è colui che è titolare di diritti reali sullo stesso (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi). **Detentore** è invece colui che ha la disponibilità di un bene pur non essendo titolare di diritti reali sullo stesso (locatario, affittuario, comodatario, ecc..)

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti **in solido** all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. La solidarietà passiva opera autonomamente solo tra “*pluralità di possessori*” e “*pluralità di detentori*” non potendo chiedersi al possessore anche la quota eventualmente non versata dal detentore o viceversa.

Ripartizione del tributo tra occupante e possessore:

Settore Bilancio, Entrate e Tributi Servizio Tributi	Città di Castello P.za Gabriotti n°1 Tel. 075 852 9303 Fax 075 852 92 16	Email: tributi@cdcnet.net
---	---	---

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal possessore, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che quest'ultimo non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.

L'occupante è tenuto a versare la TASI nella misura **del 10%**; la restante quota è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Per quelle fattispecie immobiliari per le quali il Comune di Città di Castello ha previsto una aliquota pari a zero (*ad esempio nel caso di abitazioni locate*) l'imposta non dovrà essere versata né dal conduttore occupante né dal titolare del diritto reale sull'immobile.

Detenzione temporanea ed altri casi particolari:

In caso di **detenzione temporanea** di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree edificabili a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

In caso di **locazione finanziaria**, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Nel caso di locali in **multiproprietà e di centri commerciali integrati** il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

BASE IMPONIBILE

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi. Pertanto:

- per i **Fabbricati iscritti in catasto**: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, **rivalutata del 5%**, moltiplicata per i seguenti coefficienti, diversi a seconda della **categoria catastale** del fabbricato:

Cat. A (escl. A/10)	160	Cat. A/10	80	Cat. B	140	Cat. C/1	55
Cat. C/2-C/6-C/7	160	Cat. C/3-C/4-C/5	140	Cat.D(escl. D/5)	65 *	Cat. D/5	80

* Valore aggiornato dal primo gennaio 2013

Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

- per i **Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto**, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati: valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92;
- per le **Aree fabbricabili**: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92). Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili e per ogni altro aspetto ad esse afferente, si fa espresso rinvio a quanto disposto dall'art.4 del Regolamento Iuc, capitolo regolamentare per l'applicazione della componente IMU, ed alla disciplina generale di detta ultima imposta al riguardo.

Immobili storici od inagibili

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
- b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.

Settore Bilancio, Entrate e Tributi Servizio Tributi	Città di Castello P.za Gabriotti n°1 Tel. 075 852 9303 Fax 075 852 92 16	Email: tributi@cdcnet.net
---	---	---

445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente

Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b), devono essere integralmente rispettate le condizioni di cui all'art.5 del Regolamento Iuc, capitolo regolamentare per l'applicazione della componente IMU.

ALIQUOTE E DETRAZIONI

Il Comune, con deliberazione di consiglio, provvede alla determinazione delle aliquote TASI entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e nel rispetto delle previsioni di legge al riguardo. Con la medesima delibera di cui al primo comma può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili. Allo stesso modo possono essere fissate delle detrazioni entro limiti consentiti.

N.B.: Il versamento della prima rata della Tasi, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della seconda rata, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, è eseguito a conguaglio, sulla base delle aliquote adottate e pubblicate dal comune nei modi di legge con riferimento all'anno in corso (art.1, comma 688, L. 147 del 27.12.2013).

Il Comune di Città di Castello con deliberazione di Consiglio Comunale n°47 del 27 luglio 2015, ha provveduto ad individuare aliquote e detrazioni per l'anno 2015 così come di seguito riportate :

ALIQUOTE TASI 2015

(confermative di quelle già adottate per il 2014)

Tipologia di immobile	Aliquota Tasi 2014
Abitazione principale nonché fattispecie equiparate ai sensi del Regolamento IUC Componente IMU e relative pertinenze. Si intendono quali pertinenze dell'abitazione principale quelle considerate tali ai fini dell'imposta municipale propria (imu)	*U.I. Cat. Catas. A3, A4, A5, A6: Aliq.0,25% *U.I. Cat. Catas. A2: Aliq.0,28% *U.I. Cat. Catas. A7: Aliq.0,33% *U.I. Cat. Catas. A1, A8, A9: Aliq.0,0%
Unità immobiliari appartenenti alle fattispecie che seguono e relative pertinenze (si intendono pertinenze quelle considerate tali ai fini dell'imposta municipale propria): - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal <i>decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008</i> - la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; - unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall' <i>articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139</i> , dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.	*U.I. Cat. Catas. A3, A4, A5, A6: Aliq.0,25% *U.I. Cat. Catas. A2: Aliq.0,28% *U.I. Cat. Catas. A7 Aliq.0,33% *U.I. Cat. Catas. A1, A8, A9 Aliq.0,0%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	0,33%
Tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili	0,0%

DETRAZIONI TASI 2015:

[Le detrazioni per il 2015 ripetono quelle già previste per il 2014 - e di cui alle lettere A) e B) - con l'aggiunta della ulteriore detrazione di cui alla lett.C)]

A) ABITAZIONE PRINCIPALE e relative PERTINENZE (così come definite e individuate ai fini IMU) :

- **DETRAZIONE:** limitatamente alle unità immobiliari appartenenti alle Categoria Catastale **A4, A5, A6** dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono **€.60,00** fino a concorrenza del suo ammontare rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

B) PER FIGLI DIMORANTI ABITUALMENTE E RESIDENTI ANAGRAFICAMENTE NELL'UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE :

Oltre alla detrazione di cui alla lettera A), ove spettante, all'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze sono applicate le seguenti ulteriori detrazioni:

Per le abitazioni principali appartenenti alle Categorie Catastali **A3, A4, A5 ed A6:**

- €50,00 in caso di un solo figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore.
- €100,00 in caso di due o più figli ciascuno di età non superiore a ventisei anni, purché dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore.

Per le abitazioni principali appartenenti alla Categoria Catastale **A2**

- €50,00 in caso di due o più figli ciascuno di età non superiore a ventisei anni, purché dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore.

In tutti i casi sopra previsti, il limite massimo dei 26 anni di età previsto per ciascun figlio può essere superato quando il figlio risulti portatore di grave disabilità purché anch'esso dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La condizione di grave disabilità dovrà risultare certificata dagli organi competenti della A.S.L. ai sensi dell'art.3, comma 3, della L. n. 104/92 e dovranno ricorrere le altre condizioni previste dall'art.21 del citato Regolamento Iuc – Componente Tasi.

C) ULTERIORE DETRAZIONE PER FIGLI DISABILI DIMORANTI ABITUALMENTE E RESIDENTI ANAGRAFICAMENTE NELL'UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

Inoltre, alla TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si applica una detrazione di €. 50,00 per ogni figlio portatore di grave disabilità purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale ulteriore detrazione si applica nel caso di abitazioni principali appartenenti alle Categorie Catastali A2, A3, A4, A5, A6 ed A7. Anche in questo caso, la condizione di grave disabilità dovrà risultare certificata dagli organi competenti della A.S.L. ai sensi dell'art.3, comma 3, della L. n. 104/92 e dovranno ricorrere le altre condizioni previste dall'art.21 del citato Regolamento Iuc – Componente Tasi.

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Per **abitazione principale**, **identicamente a quanto avviene per l'IMU**, si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

(NB: A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso - art.13, comma 2, ottavo periodo, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L.214/2011).

Sono considerate **pertinenze dell'abitazione principale** esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento di aliquota e detrazione dell'abitazione principale, pertanto nel calcolo, la rendita catastale delle pertinenze va sommata con quella dell'abitazione principale.

CALCOLO DELL'IMPOSTA

Calcolo dell'imposta: il calcolo dell'imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile **l'aliquota prevista** e l'eventuale detrazione ove stabilita.

Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria quota di possesso o di detenzione, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni

VERSAMENTO

La Tasi, così come l'IMU, è versata in **autoliquidazione** da parte del contribuente.

Il Comune NON procederà all'invio di bollettini precompilati.

Scadenze del versamento:

Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti **il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre**. Qualora le predette date cadano in giorni festivi, la relativa scadenza si intende fissata al primo giorno non festivo immediatamente successivo. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il **16 giugno di ciascun anno**.

L'importo della **prima rata**, da versare in acconto, è determinato dividendo per 2 l'imposta quantificata secondo quanto indicato nel precedente paragrafo "**Calcolo dell'Imposta**".

Il versamento della **seconda rata**, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, è eseguito a conguaglio.

CODICI PER IL VERSAMENTO

CODICE COMUNE PER IL VERSAMENTO TASI : C745

CODICI TASI PER IL VERSAMENTO DEL TRIBUTO:

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	
TASI su abitazione principale e relative pertinenze	3958	
TASI per fabbricati rurali ad uso strumentale	3959	
TASI per le aree fabbricabili	3960	

Settore Bilancio, Entrate e Tributi Servizio Tributi	Città di Castello P.za Gabriotti n°1 Tel. 075 852 9303 Fax 075 852 92 16	Email: tributi@cdcnet.net
---	---	---

TASI- per gli altri fabbricati	3961	
--------------------------------	------	--

- Per il versamento TASI da parte di enti pubblici i codici sono stati individuati con risoluzione Agenzia entrate n°47/E/2014.

Il versamento dovrà essere effettuato con F24 o anche utilizzando lo specifico bollettino di conto corrente postale equivalente.

DICHIARAZIONE

I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del **30 giugno** dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Per le unità immobiliari concesse in uso a terzi, il possessore in sede di dichiarazione, dovrà inoltre indicare gli estremi del titolo giuridico (contratto di locazione, comodato o di altra forma contrattuale) in base al quale è effettuata detta concessione in uso. Allo stesso modo l'occupante, non possessore, dovrà indicare gli estremi del titolo giuridico in base al quale occupa l'immobile.

Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU e si utilizza la medesima modulistica.

N.B.: per quanto riguarda le precisazioni in ordine a modalità ed obblighi dichiarativi si rinvia alla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF/2015 del 3 giugno scorso.

ESENZIONI (Art.1, c.3, D.L.16/2014)

Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

RIDUZIONI

Per quanto disposto dal comma 2 dell'art.9bis del D.L.28 marzo 2014 n.47, la Tasi si applica in misura ridotta di due terzi, per ciascun anno, per l'unità immobiliare considerata direttamente adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art.13, comma 2, ottavo periodo, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L.214/2011 (cfr.: *A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso*).

Settore Bilancio, Entrate e Tributi Servizio Tributi	Città di Castello P.za Gabriotti n°1 Tel. 075 852 9303 Fax 075 852 92 16	Email: tributi@cdcnet.net
---	---	---

SI RICORDA INFINE CHE AI SENSI DELL'ART.21 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LE ENTRATE TRIBUTARIE IL VERSAMENTO DEVE ESSERE SEMPRE EFFETTUATO SE, L'IMPOSTA SU BASE ANNUA E' DI IMPORTO SUPERIORE AD €3,00.

Per quanto non riportato nella presente nota informativa si rimanda alla Legge 27.12.2013 n°147, e s.m.i., nonché ad ogni altra disposizione normativa o di prassi inerente il tributo.

INFORMAZIONI E SUPPORTO

Per qualsiasi ulteriore informazione e supporto anche per il calcolo del Tassa gli sportelli del Servizio Tributi osservano il seguente orario di apertura al pubblico: lunedì e giovedì dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 18,00 – martedì dalle ore 8,30 alle ore 13,00.

TARI - Tassa sui Rifiuti

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

SOGGETTI PASSIVI

Soggetto passivo è il possessore o detentore a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare la TARI è dovuta solo dal possessore a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o superficie.

PERIODO D'IMPOSTA

La TARI e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E CRITERI DI DETERMINAZIONE

Il Comune entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione procede all'approvazione delle tariffe domestiche e non domestiche per l'anno 2015, commisurandole tenendo conto dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999 e distinguendo fra le utenze domestiche e non domestiche.

Le tariffe sono finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di igiene urbana per l'anno di competenza, sulla scorta del Piano economico finanziario approvato dal Consiglio comunale.

AVVISO DI PAGAMENTO

A seguito dell'approvazione delle tariffe da parte del Consiglio comunale, il Gestore del servizio – SO.GE.PU. spa – emette gli avvisi di pagamento che vengono recapitati ai contribuenti tramite posta ordinaria e secondo le scadenze previste dal regolamento che disciplina il tributo (in fase di approvazione).

Il tributo è accertato e riscosso dal Gestore del servizio rifiuti che invia al contribuente un apposito avviso di pagamento contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la categoria tariffaria dichiarata o accertata, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

SCADENZA PAGAMENTI

Le date di scadenza delle rate di versamento per il 2015 sono stabilite come segue:

- **prima rata:** termine di scadenza **16 settembre**
- **seconda rata:** termine di scadenza **16 novembre**
- **terza rata:** termine di scadenza **16 dicembre**

con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 novembre.

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento è effettuato mediante l'utilizzo dei bollettini di c/c postale recapitati al proprio domicilio ovvero tramite altri sistemi di pagamento elettronico bancario o postale.

Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, registrate in banca dati.

DICHIARAZIONE

I soggetti passivi del tributo devono presentare la dichiarazione della TARI entro il termine del 20 gennaio dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Gestore So.Ge.Pu. Spa ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le modificazioni.

Per ogni ulteriore informazione relativa alla Tari è possibile contattare il gestore operativo del servizio SO.GE.PU. S.p.A. ai seguenti recapiti:

- Uffici presso Centro Servizi in Via Vittorini, n°23, Fraz. Cerbara di Città di Castello:
il Lunedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, il Martedì dalle ore 11:00 alle ore 13:30, il Giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00, il Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 11:30.
- Uffici presso P.zza Italia n°1, Fraz. Trestina il Martedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30

Tel.075 8510846 – Fax/Tel.075 8519280

Settore Bilancio, Entrate e Tributi Servizio Tributi	Città di Castello P.za Gabriotti n°1 Tel. 075 852 9303 Fax 075 852 92 16	Email: tributi@cdcnet.net
---	---	---

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2015 – Delib. C.C. n°48 del 27.07.2015

Numero Componenti
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 o più componenti

Parte fissa a mq.	Parte variabile
€ 1,29020	€ 51,61026
€ 1,41022	€ 92,89847
€ 1,53024	€ 118,70360
€ 1,65026	€ 113,54260
€ 1,75527	€ 149,66980
€ 1,84529	€ 175,47490

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Attività
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 Cinematografi, teatri e sale giochi
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta e aree scoperte operative
4 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi
5 Stabilimenti balneari
6 Esposizioni, autosaloni ed attività produttive con avvio al riciclo di residui di lavorazione
7 Alberghi con ristorante
8 Alberghi senza ristorante
9 Case di cura e di riposo
10 Ospedali
11 Uffici, agenzie, studi professionali
12 Banche e istituti di credito
13 Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16 Banchi di mercato beni durevoli
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20 Attività industriali con capannoni di produzione
21 Attività artigianali di produzione beni specifici
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23 Mense, birrerie, hamburgerie
24 Bar, caffè, pasticceria
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26 Plurilicenze alimentari e/o miste
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28 Ipermercati di generi misti
29 Banchi di mercato generi alimentari
30 Discoteche, night club

Tariffa € / mq. effettivo	
Parte fissa	Parte variabile
€ 0,71344	€ 0,36930
€ 1,79678	€ 0,88541
€ 0,95582	€ 0,48796
€ 2,32068	€ 1,13405
€ 2,18739	€ 1,07187
€ 2,95784	€ 1,44236
€ 4,76998	€ 2,34730
€ 3,04170	€ 1,49685
€ 3,47639	€ 1,71041
€ 8,98891	€ 4,42051
€ 5,74190	€ 2,82290
€ 16,99499	€ 8,27797
€ 4,76538	€ 2,34582
€ 5,62471	€ 2,75206
€ 3,35920	€ 1,64582
€ 6,21062	€ 3,04790
€ 3,57583	€ 1,75407
€ 3,23638	€ 1,58759
€ 2,98738	€ 1,46444
€ 0,94617	€ 0,48317
€ 0,94617	€ 0,48317
€ 5,91611	€ 2,90227
€ 5,88219	€ 2,88563
€ 5,18984	€ 2,54646
€ 7,14808	€ 3,51081
€ 7,14808	€ 3,50414
€ 16,52260	€ 8,10411
€ 7,73398	€ 3,79164
€ 13,59318	€ 6,66662
€ 7,14808	€ 3,50623

Settore Bilancio, Entrate e Tributi
Servizio Tributi

Città di Castello
P.za Gabriotti n°1
Tel. 075 852 9303
Fax 075 852 92 16

Email: tributi@cdcnet.net

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%.

Settore Bilancio, Entrate e Tributi Servizio Tributi	Città di Castello P.za Gabriotti n°1 Tel. 075 852 9303 Fax 075 852 92 16	Email: tributi@cdcnet.net
---	---	---